

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr),

Sezione 3a: Piano di utilizzazione della rete

Art. 9a Contenuti

¹ Il gestore dell'infrastruttura concretizza nel proprio piano di utilizzazione della rete l'utilizzazione delle capacità stabilite nel programma di utilizzazione della rete (art. 19a dell'ordinanza del ...³ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria) con gli orari di arrivo o di partenza nei nodi o con altri riferimenti temporali. Vi illustra l'attribuzione delle tracce ai tipi di trasporto nel corso della giornata e della settimana e definisce le informazioni importanti per l'utilizzazione della traccia.

² Identifica le tracce attribuite al trasporto merci internazionale al più tardi un anno prima di ogni cambiamento d'orario.

³ Mette a disposizione di tutti i tipi di trasporto le tracce non attribuite in base al programma di utilizzazione della rete.

⁴ Può suddividere ulteriormente l'attribuzione delle tracce nell'ambito del traffico merci nel piano di utilizzazione della rete.

¹ RS 742.122
² RS 742.101
³ RS ...

¹ Il gestore dell'infrastruttura consulta le cerchie interessate prima di definire il piano di utilizzazione della rete. Informa l'UFT in caso di conflitti della pianificazione nel corso dell'elaborazione e in merito alla soluzione individuata.

² Le imprese di trasporto ferroviario, le imprese secondo l'articolo 9a capoverso 4 Lferr, i Cantoni e le regioni di pianificazione possono sottoporre proposte di adeguamento al gestore dell'infrastruttura. Se questo rifiuta la proposta, possono richiedere una decisione dell'UFT.

Art. 9c Adeguamenti delle modifiche dell'offerta

¹ Il gestore dell'infrastruttura adegua il piano di utilizzazione della rete alle modifiche dell'offerta, in particolare in caso di:

- a. entrata in servizio di costruzioni idonee ad accrescere la capacità (mantenimento della qualità e ampliamento);
- b. messa fuori servizio prolungata di impianti;
- c. modifiche di durata superiore a una settimana della circolazione del traffico in caso di chiusure di tratte in seguito a cantieri o perturbazioni dell'esercizio (art. 14).

² Le modifiche del piano di utilizzazione della rete necessitano dell'approvazione dell'UFT.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Attribuzione delle tracce

Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2

¹ Il gestore dell'infrastruttura attribuisce le tracce sulla base del piano di utilizzazione della rete in vigore.

^{1bis} In caso di più richieste dello stesso tipo di trasporto per una traccia cerca una soluzione di comune intesa. Se non si perviene a una soluzione, valgono i seguenti principi:

- a. le richieste presentate sulla base di un accordo quadro (art. 12b) hanno la priorità;
- b. l'UFT può definire un ordine di priorità per richieste che non sono presentate sulla base di un accordo quadro;
- c. in caso di conflitti tra richieste dello stesso rango, il gestore dell'infrastruttura esegue una vendita all'asta. L'UFT regola i dettagli della stessa in una direttiva.

^{1ter} Per l'attribuzione a posteriori di tracce per un'offerta regolare del traffico viaggiatori su tracce lasciate libere da un altro tipo di trasporto è necessaria l'approvazione dell'UFT.

² Un'attribuzione di tracce che elude il piano di utilizzazione della rete è nulla.

³ Le regole per la soluzione dei conflitti (cpv. 1^{bis}) valgono anche in caso di conflitti per tracce non comprese nel piano di utilizzazione della rete.

Art. 15 cpv. 1

¹ La convenzione sull'accesso alla rete (art. 9b cpv. 2 Lferr) deve essere conclusa tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa di trasporto ferroviario. Deve essere redatta in forma scritta e in duplice copia in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese.

Art. 18 cpv. 1

¹ La remunerazione di cui all'articolo 9b Lferr (prezzo delle tracce) si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari.

Art. 19e Carattere vincolante

¹ I piani di utilizzazione della rete sono vincolanti per tutti i gestori dell'infrastruttura e per tutte le autorità.

² Valgono per l'anno d'orario in questione fino all'attribuzione ordinaria delle tracce.

Art. 19f Pubblicazione

I gestori dell'infrastruttura pubblicano i propri piani di utilizzazione della rete in forma elettronica.

Art. 22 cpv. 1 lett. b, l e m

¹ Il gestore dell'infrastruttura fissa i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblica (art. 10), sempreché tali prestazioni siano offerte con l'infrastruttura e il personale disponibili:

- b. occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d'attesa chiesto da un utente della rete, non dovuto al traffico sistemico;
- l. onere supplementare in caso di richieste di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a);
- m. onere supplementare in caso di modifiche delle tracce attribuite.

Disposizione transitoria della modifica del...:

L'attribuzione delle tracce per l'orario 2017 avviene secondo il diritto anteriore (art. 12).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

Ordinanza

RU 2015

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova